

PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1184 di data 8 agosto 2025, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Scuola – area della dirigenza scolastica - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 15 settembre 2025, le parti rappresentate:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente	firmato
---	---------

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per l'A.N.P.	firmato
--------------	---------

per la FLC C.G.I.L.	non firmato
---------------------	-------------

per la U.I.L. Scuola	firmato
----------------------	---------

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'incremento della contribuzione Laborfonds a carico del datore di lavoro relativamente al personale del comparto Scuola – area della dirigenza scolastica.

ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE LABORFONDS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA.

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del Comparto Scuola, area della dirigenza scolastica, di cui all'art. 3, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

Art. 2 Contribuzione

1. Al Capo II "Previdenza complementare" dell'Accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) di data 27 marzo 2002 per i dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, lettera b. del comma 1 dell'art. 5 "Contribuzione" le parole "1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro;" sono sostituite dalle seguenti:

- " 2% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro;" con effetto dall'1 gennaio 2024;
- " 3% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro;" con effetto dall'1 gennaio 2025.

2. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dirigente all'accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale.